



COMUNE DI LICATA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 05.08.2024 ai sensi dell'art. 252 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 6 GIUGNO 2025

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 - Individuazione dei criteri e norme procedurali per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 6 del mese di GIUGNO, alle ore tredici e trenta e seguenti, nella sede del Comune di Licata in atto ubicata in corso Roma, n. 82, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Licata, "in presenza e a distanza", tramite videoconferenza, con le modalità stabilite con deliberazione n. 5 del 19/09/2024 di questa CSL, nelle persone dei Signori:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	CARICA	Presente	Assente
Dott. Ssa Elisa VACCARO	Presidente	da remoto	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott. Giuseppe VINCIGUERRA	Componente	X	

Partecipa alla riunione, in presenza, la d.ssa Loredana Pira, ViceSegretario Generale del Comune di Licata, che assume la funzione di segretario verbalizzante,

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Licata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/08/2024, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Licata, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 26 agosto 2024 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- l'art. 252, comma 1, del decreto legislativo testè citato dispone che la Commissione straordinaria di liquidazione sia presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato e che, nel diverso caso, la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente;

Conseguentemente, la **Commissione straordinaria di liquidazione**

dà atto

di essersi regolarmente insediata presso il Comune di Licata nella giornata del 27 agosto 2024, provvedendo ad eleggere, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Presidente, scelto all'unanimità, nella persona della d.ssa Elisa Vaccaro- VicePrefetto;

DATO ATTO CHE:

- in data 3 settembre 2024 è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* l'avviso ai creditori di cui alla delibera OSL n. 2 del 2 settembre 2024 per l'acquisizione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- che con la deliberazione OSL n. 7 del 29 ottobre 2024 veniva disposta la proroga del termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva, precedentemente stabilito al 02/11/2024, fissando la definitiva scadenza al 02 DICEMBRE 2024, provvedendosi alla pubblicazione dell'apposito AVVISO DI PROROGA del termine di trenta giorni per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva;

ATTESO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissesto è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, tramite:
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento e al ripiano dell'indebitamento di parte corrente ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'ente;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
 - gli interventi finanziari regionali;

CONSIDERATO CHE è facoltà dell'ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all'O.S.L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in ragione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia a ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria

entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi ai compensi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato con l'ente che sono, comunque, liquidati per intero;

DATO ATTO CHE:

- in data 2 dicembre 2024 è scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è tuttora in corso la definizione dei contenziosi pendenti dell'ente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 14.03.2025 avente ad oggetto "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L.",

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 19 marzo 2025 il Comune di Licata ha aderito alla proposta dell'OSL in merito alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione alla procedura semplificata medesima;

RICHIAMATI • l'art. 258 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- **comma 2** - "... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4".....;
- **comma 3** - "L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine,..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
- **comma 4** - "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
- **comma 7** - "... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno – Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita "*la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero*";

ATTESO che l' Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022 e provvede alla: - rilevazione della massa passiva; - acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; - liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art. 254, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 254 del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la massa passiva è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'art. 255 del Tuel, anche sulla scorta degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 19 marzo 2025;

RAVVISATA la necessità di **procedere alla fissazione dei criteri direttivi e delle procedure utili** per dare

piena attuazione alla liquidazione della massa passiva e **approvare altresì uno schema di proposta transattiva** non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale dovrà essere specificata "la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché eventuali altri oneri e ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Licata";

DATO ATTO che per il finanziamento della massa passiva l'OSL utilizzerà, altresì, le riscossioni che saranno effettuate sui residui attivi, che saranno trasferite dall'Ente, debitamente riaccertati, come prescritto dall'art. 9-bis del D.P.R. 378/1993, rubricato: "*Adempimenti dell'Ente locale relativi alla massa passiva*";

RICHIAMATO l'art. 255 del TUEL;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione OSL n. 6 del 08.10.2024, avente ad oggetto: "Direttiva ai sensi dell'art. 253, co. 1 del d.lgs. 267 del 2000 - Prime istruzioni operative per la corretta istruttoria amministrativo-contabile dei procedimenti di competenza dell'OSL e approvazione SCHEDE TIPO RILEVAZIONE DEBITI ;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A. e al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. Di **approvare i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione** di cui all'art. 258 del d.lgs. 267/2000 per la definizione transattiva dei debiti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità e alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, **con le seguenti modalità**:
 - a) I debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati e pagati **nella misura del 100%**;
 - b) Gli altri creditori saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione della relativa istanza di ammissione alla massa passiva ovvero della attestazione di cui all'art., 254, comma 4 del TUEL, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal Responsabile della macrostruttura competente, tenendo conto del grado di privilegio di cui godono ai sensi del Codice civile;
 - c) Gli altri creditori non lavoratori dipendenti dell'Ente (anche persone giuridiche), **che hanno presentato istanza** di insinuazione alla massa passiva, saranno destinatari di una proposta di transazione, **in base all'ordine cronologico** di ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
 - d) Gli altri creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente (anche persone giuridiche), **che non hanno presentato istanza** di ammissione alla massa passiva (rilevazione debiti d'ufficio) saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell' O.S.L. dell'attestazione di cui all'art., 254, comma 4 del TUEL, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal Responsabile della macrostruttura

competente secondo l'organizzazione del comune di Licata e della documentazione giustificativa della spesa, trasmessa dagli uffici competenti, successivamente ai creditori istanti;

- e) Gli eventuali crediti vantati dal comune di Licata (gestione ordinaria) nei confronti della gestione liquidatoria, saranno **trattati per ultimi**.
- f) La percentuale di cui al richiamato art. 258, comma 3, del TUEL è fissata nella **misura 50%**, tenuto conto:
 - della disponibilità di cassa, in corso di riversamento nel conto di tesoreria dell'OSL;
 - dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva;
 - dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di Liquidazione provenienti dal Comune di Licata, dalle alienazioni e da eventuali contributi ed anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato;
 - dei residui attivi che saranno trasferiti dall'Ente, debitamente revisionati, all'OSL;
- g) Per la definizione transattiva dei crediti vantati sarà proposto ai creditori il pagamento della somma corrispondente alla percentuale sopra definita dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di liquidazione;
- h) Il creditore sarà contattato per la definizione transattiva del credito vantato mediante nota a mezzo pec o raccomandata o invito formale presso gli Uffici della Commissione Straordinaria di liquidazione. La proposta a transigere i propri crediti dovrà essere accettata entro 15 giorni dalla data di consegna della stessa. In caso di accettazione della predetta proposta, il creditore dovrà sottoscrivere espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi eventuali interessi ed azioni legali in corso o future. Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4 del TUEL senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del *piano di estinzione*;
- i) Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva, e previa formalizzazione dello atto transattivo, si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione e al relativo pagamento, fatte salve le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale sul soggetto creditore e le eventuali compensazioni che potrebbero derivarne, fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti all'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali;
- j) Per il pagamento dei creditori saranno prioritariamente utilizzate le somme provenienti dall'anticipazione di liquidità concessa dallo Stato;
- k) Prima della definizione della proposta transattiva, e, in ogni caso, prima di provvedere al pagamento, dovrà essere verificata e certificata con apposita attestazione, a cura del servizio finanziario dell'Ente l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Licata, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditorì che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito, anche a mezzo compensazione, in sede di liquidazione del credito ammesso; dovrà essere acquisita, altresì, dal Responsabile competente in materia di contenzioso (Avvocatura comunale), specifica attestazione relativamente all'insussistenza di contenziosi pendenti relativamente alla pretesa creditoria;
- l) I creditori lavoratori dipendenti dell'Ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%, in via prioritaria poiché non si dà di norma luogo al sottoprocedimento transattivo. Si inizierà con i pagamenti riferiti ai debiti da lavoro dipendente ammessi totalmente alla massa passiva, in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, o comunque in relazione al completamento della relativa istruttoria per i casi più complessi.

Successivamente si procederà con i pagamenti dei debiti da lavoro dipendente ammessi parzialmente alla massa passiva in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo. I predetti creditori saranno liquidati solo ad avvenuta acquisizione agli atti, di apposita dichiarazione del creditore attestante di non avere più nulla a pretendere, con riferimento ai crediti oggetto di pagamento, maturati fino alla data del 31 dicembre 2022; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta propedeuticamente alla liquidazione e dovrà essere acquisita agli atti d'ufficio;

- m) Prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare ed attestare l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento.
- 3. Di approvare gli **schemi** degli atti afferenti la **procedura di transazione**, predisposti dalla gestione liquidatoria e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
 - **Allegato A - schema di proposta di transazione da sottoporre ai creditori;**
 - **Allegato B – schema di dichiarazione di accettazione della proposta di transazione;**
 - **Allegato C – schema di comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato** di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
 - **Allegato D – schema di comunicazione del legale rappresentante della ditta/società dei dati significativi relativi alla ditta/società;**
- 4. Di dare atto che gli schemi riportati negli allegati “A”, “B”, “C”, e “D” del presente provvedimento potranno subire variazioni e/o adattamenti in relazione a specifiche situazioni che dovessero presentarsi.
- 5. Di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura dell'ufficio di supporto dell'Osrl, al Prefetto di Agrigento, al Sindaco e agli Assessori comunali, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei revisori, al Tesoriere comunale;
- 6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, co. 6 del DPR n. 378/1993
- 7. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio *on line* del Comune per 15 gg. consecutivi e sull'*home page* del sito web ufficiale del Comune, al link “Commissione Straordinaria di Liquidazione” ai soli fini di pubblicità notizia.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IMBRÒ

VACCARO

VINCIGUERRA

PIRA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. del registro in data.....

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 n. 44, e *s.m.i.* e del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 *s.m.i.*

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Licata, lì 06.06.2025

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIRA